

Dall'1 ottobre 2014
compensazioni in F24 a
saldo zero solo in via
telematica con Entratel

Ricordiamo che, in base all'art. 11 del D.L. n. 66/2014, a decorrere dall'1.10.2014, i versamenti delle imposte / contributi devono essere effettuati utilizzando esclusivamente:

- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per i modd. F24 "a saldo zero"; (quindi home banking escluso)
- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dalle banche/poste convenzionati qualora siano state effettuate compensazioni e il mod. F24 presenti un saldo "a debito";
- i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dalle banche/poste convenzionati per i modd. F24 di importo superiore a € 1.000.

Schematicamente, ecco le diverse ipotesi:

Tipologia versamento	Soggetto	Modalità utilizzabile
mod. F24 "a zero"	Qualsiasi (titolare partita IVA / privato)	Entratel / Fisconline
mod. F24 "a debito" con compensazione	Qualsiasi (titolare partita IVA / privato)	Entratel / Fisconline remote / home banking
mod. F24 "a debito" senza compensazione	Titolare partita IVA	
mod. F24 "a debito" senza compensazione maggiore > € 1.000	Privato	
mod. F24 "a debito" senza compensazione minore ≤ € 1.000	Privato	Entratel / Fisconline remote / home banking cartacea

Naturalmente, qualora, in presenza di un mod. F24 "a zero", si riduca il credito in compensazione al fine di ottenere un mod. F24 a debito (anche "minimo") con compensazione, non sarà obbligatorio utilizzare Entratel / Fisconline potendo servirsi di home banking;

Così, per un mod. F24 a debito di un contribuente privato superiore a € 1.000, sarà opportuno presentare più modd. F24 di importo pari o inferiore a € 1.000 per i quali non è obbligatorio utilizzare il canale telematico.

A disposizione per ogni chiarimento.

Vicenza, fine Settembre 2014